

STATUTO

del

CONSORZIO dei COMUNI del BACINO IMBRIFERO DEL FIUME BRENTA in Provincia di Trento

(approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento
dd. 10.11.1989, nr. 5526/78 - B, pubblicata sul B.U. dd. 05.12.1989, nr. 52
e modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 17 del 16 dicembre 2009)

Titolo I

Natura giuridica e sede

Art. 1

I seguenti Comuni della Provincia di Trento si uniscono in Consorzio a norma delle disposizioni previste dal Titolo IV del T.U. 3.3.1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e sue successive modificazioni ed integrazioni riguardante l'economia montana ed i bacini imbriferi: Pergine Valsugana, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro, Tenna, Levico, Calceranica, Folgaria, Centa S.Nicolò, Lavarone, Caldonazzo, Novaledo, Roncegno, Torcegno, Ronchi, Telve di Sopra, Telve, Luserna, Borgo Valsugana, Carzano, Scurelle, Castelnuovo, Spera, Samone, Strigno, Ivano Fracena, Bieno, Villa Agnedo, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Castello Tesino, Grigno, Ospedaletto, Siror, Tonadico, Fiera di Primiero, Transacqua, Mezzano, Imer, Ziano e Canal S.Bovo: complessivamente n. 42 Comuni.

Al Consorzio fanno parte inoltre tutti gli altri Comuni del bacino imbrifero che, pur non essendo elencati nel presente articolo, devono partecipare obbligatoriamente, ai sensi del comma 2) dell'art. 1) dell'anzidetta legge 27 dicembre 1953 n. 959 e del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino stesso.

Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento – compresi nel bacino imbrifero montano del Brenta".

Sede del Consorzio è Borgo Valsugana.

Scopo e durata

Art. 2

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei Comuni consorziati e l'esecuzione di opere di sistemazione montana, che non siano di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia, impiegando i sovracanonici che gli sono attribuiti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dal D.M. 14 dicembre 1954 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio al fine di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni e del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Brenta può assumere ogni iniziativa od attività diretta a perseguimento di detti scopi, tra i quali la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, in particolare dell'ambiente montano; a tal fine, può esercitare le funzioni ed i servizi previsti dalla legislazione vigente ovvero che siano delegati o in qualsiasi modo conferiti/affidati dai Comuni, dagli altri Enti territoriali e dalle Amministrazioni locali. Il Consorzio, sempre a tal fine, può

costituire e partecipare a società o enti.

Nella elaborazione ed attuazione di tali programmi Consorzio, al fine di concorrere allo sviluppo economico - sociale della zona, alla difesa del suolo e alla protezione della natura, si propone:

- a) dotare il proprio territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili atti a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base per un adeguato sviluppo economico;
- b) di individuare e sostenere, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;
- c) di fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disaggregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, riconoscendo così alle proprie popolazioni la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio.

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ovvero per deliberazione di tre quinti degli enti che vi partecipano e comunque si scioglierà automaticamente nel caso di cessazione dell'efficacia del D.M. costitutivo del bacino imbrifero montano.

Titolo II

Organi del Consorzio

Art. 3

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale
- b) le Assemblee di Vallata
- c) il Consiglio direttivo
- d) il Presidente.

Il Consiglio direttivo ed il Presidente rimangono in carica cinque anni e tutti i membri dei vari organi sono rieleggibili.

I membri dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri del Consorzio; i membri del Consiglio direttivo quello di Assessori del Consorzio. Il Presidente assume il nome di Presidente del Consorzio.

Cap. I

Assemblea Generale

Art. 4

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti dei Comuni facenti parte del Consorzio.

In seno all'Assemblea ogni Comune ha un rappresentante. Ogni Consiglio comunale elegge il proprio rappresentante in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri.

Può essere eletto rappresentante qualunque componente del Consiglio comunale ovvero qualunque elettore che abbia i requisiti per essere eletto Consigliere comunale.

Il mandato dei rappresentanti cessa con la scadenza o con lo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.

Tuttavia essi mantengono l'ufficio sino alla elezione dei successori.

Nel caso di impedimento il rappresentante del Comune in seno all'Assemblea può farsi rappresentare previa presentazione di delega scritta da un Consigliere comunale in carica dello stesso Comune.

Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consorzio.

Compiti dell'Assemblea Generale

Art. 5

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere nel proprio seno il Consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti;
- b) la nomina del Segretario;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, e delle sue modificazioni, nonché del Conto consuntivo del Consorzio;
- d) deliberare le opere da eseguirsi direttamente dal Consorzio, l'approvazione del programma annuale dei lavori e degli investimenti previsti, dall'art. 1, comma 14 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni; le eventuali modifiche al medesimo ove non intenda avvalersi della facoltà di cui al successivo punto e), nonché l'eventuale richiesta e destinazione della fornitura diretta di energia elettrica di cui all'art. 3 della legge sopracitata;
- e) la delega del potere alle Assemblee di Vallata per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera d);
- f) la decisione sui reclami attinenti alla regolarità del provvedimento e della votazione adottate dalle Assemblee di Vallata che siano proposti entro cinque giorni da quest'ultimo atto, da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa;
- g) l'approvazione dei regolamenti riguardanti il personale dipendente e i servizi consorziali, la metodologia dell'erogazione del sovracanone, il regolamento interno dell'Assemblea;
- h) la deliberazione degli atti concernenti il patrimonio consorziale;
- i) la decisione su tutte le questioni che le vengano sottoposte dal Presidente, dal Consiglio direttivo o dalle Assemblee di Vallata.

I provvedimenti di cui ai punti d), e), f) e h) devono essere adottati con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Art. 6

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce due volte all'anno e cioè in primavera ed in autunno.

L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali debbono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare.

L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Avviso della riunione dell'Assemblea deve essere fatto pervenire alla Giunta Provinciale almeno tre giorni prima della seduta.

Delle discussioni e delle delibere è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e da un Consigliere del Consorzio all'uopo designato.

Art. 7

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri del Consorzio non debbono trovarsi nei confronti del Consorzio medesimo nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

Sull'esistenza o meno di tali condizioni ogni decisione compete all'Assemblea.

I Consiglieri del Consorzio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i Consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative sono adottate dall'Assemblea, su proposta del Presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato, nei modi di legge, all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

Art. 8

Nell'Assemblea ordinaria di primavera vengono esaminati ed approvati i conti consuntivi dell'anno precedente.

Nell'Assemblea ordinaria autunnale si esamina e si approva il bilancio preventivo, il programma dei lavori e degli investimenti e si procede alla eventuale elezione dei membri degli organi sociali.

Cap. II

Struttura del Consorzio: Assemblee di Vallata

Art. 9

Il bacino imbrifero del Brenta è suddiviso nelle Vallate del Cismon - Vanoi e del Brenta.

Nelle due Vallate sono costituite speciali Assemblee composte dai rappresentanti dei Comuni pertinenti a ciascuna di esse:

a) appartengono alla Vallata del Cismon - Vanoi i Comuni di:

Siror, Tonadico, Fiera di Primiero, Transacqua, Mezzano, Imer, Ziano, Canal S.Bovo; complessivamente n. 8 Comuni.

b) appartengono alla Vallata del Brenta i Comuni di:

Pergine Valsugana, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro, Tenna, Levico, Calceranica, Folgaria, Centa S.Nicolo, Lavarone, Caldonazzo, Novaledo, Roncegno, Torcegno, Ronchi, Telve di Sopra, Telve, Luserna, Borgo, Carzano, Scurelle, Castelnuovo, Spera, Samone, Strigno, Ivano Fracena, Bieno, Villa Agnedo, Pieve Tesino (*), Cinte Tesino (*), Castello Tesino (*), Grigno e Ospedaletto; complessivamente n. 34 Comuni.

(*) hanno territorio anche nella Vallata del Cismon - Vanoi.

In caso di dubbio spetta all'Assemblea generale determinare l'appartenenza dei singoli Comuni ad una o all'altra Vallata.

Art. 10

Il perimetro di ciascuna Vallata sarà delimitato con apposita corografia da approvarsi dall'Assemblea generale.

Art. 11

I rappresentanti dei Comuni di ogni Vallata costituiscono l'Assemblea di Vallata. Essa elegge nel proprio seno un Presidente che la convoca e la presiede e che fa parte del Consiglio direttivo del Consorzio, con le funzioni di Vice Presidente.

Art. 12

Spetta all'Assemblea di Vallata:

- a) la proposta dei suoi rappresentanti, ai fini della nomina in seno al Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) l'elezione del Presidente di Vallata;
- c) lo studio dei bisogni della Vallata e l'elaborazione del programma di impiego dei fondi attribuiti alla stessa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale del Consorzio, oppure approvare autonomamente lo stesso programma nell'ipotesi di delega come previsto nel punto e) dell'art. 5;
- d) la formulazione di eventuali proposte che interessano la Vallata e il funzionamento del Consorzio.

I provvedimenti dovranno essere adottati in base all'argomento in discussione con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale.

Art. 13

L'Assemblea di Vallata si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno.

L'Assemblea di Vallata può essere inoltre convocata in riunione straordinaria dal proprio Presidente, dal Presidente o dal Consiglio direttivo del Consorzio, nonché su analoga richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Al Presidente del Consorzio deve essere fatta pervenire copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di Vallata almeno tre giorni prima della riunione.

Il Presidente del Consorzio può intervenire a tutte le Assemblee di Vallata.

Quando la carica di Presidente di Vallata si rende vacante, la convocazione dell'Assemblea di Vallata per l'elezione del suo successore, è disposta dal Rappresentante più anziano della Vallata stessa, che la presiede.

E' Segretario dell'Assemblea di Vallata il Segretario del Consorzio.

Cap. III

Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da dodici membri compresi il Presidente e i due Vice - Presidenti previsti dal precedente art. 11; di questi un terzo deve appartenere alla Vallata del Cismon - Vanoi.

Dieci saranno eletti dall'Assemblea generale nel proprio seno su proposta delle rispettive Assemblee di Vallata, gli altri due saranno i Presidenti delle Assemblee di Vallata.

L'elezione, fermo quanto stabilito per la nomina del Presidente, è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della Giunta comunale.

Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro (rispettando il principio rappresentativo di cui al primo comma del presente articolo), che rimarrà in carica per il solo tempo marcante allo scadere del quinquennio.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio direttivo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 15

Nel rispetto delle competenze riservata esclusivamente al Presidente ed all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta al Consiglio direttivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.

Cap. IV

Il Presidente

Art. 16

Il Presidente del Consorzio viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti con le stesse modalità prescritte dalla Legge Regionale per l'elezione del Sindaco.

Sono Vice Presidenti del Consorzio i Presidenti delle Assemblee di Vallata.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice - Presidente più anziano di età, e se anche questi è assente, dall'altro Vice - Presidente ovvero dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Compiti del Presidente

Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio direttivo.

Gli competono altresì:

- a) l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;

- b) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
- c) l'adozione dei provvedimenti di urgenza per il buon funzionamento dei servizi consorziali, compresa la facoltà di sospendere dal servizio il personale, salvo ratifica dell'organo competente, nella successiva riunione;
- d) il costante contatto con le Vallate e l'eventuale intervento alle Assemblee delle Vallate stesse.

Il Presidente può ripartire fra i membri del Consiglio direttivo gli affari del Consorzio con facoltà di delegare la firma degli atti relativi.

Titolo III

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, dei quali uno deve appartenere alla Vallata del Cismon - Vanoi, eletti dall'Assemblea nel proprio seno. L'elezione è fatta a scrutinio segreto. Ogni Consigliere vota un solo nominativo. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più Consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Non sono eleggibili nel Collegio dei Revisori i componenti del Consiglio direttivo, nonché quelli in carica durante il periodo in cui il conto si riferisce.

Il Collegio dura in carica 1 anno; i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio controlla la contabilità consuntiva del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione nella riunione in cui viene esaminato il Conto consuntivo.

In caso di decadenza da Consigliere o di elezione nel Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Revisori cessano dal loro ufficio e devono essere sostituiti.

Titolo IV

Norme Generali

Capo I

Criteri direttivi per la ripartizione dei fondi e la compilazione del programma di lavori e degli investimenti

Art. 19

Il Consorzio vincola le proprie entrate per il perseguimento dei fini previsti dalla Legge 959/1953, garantendo alle Vallate un'ampia autonomia nella metodologia degli interventi, compatibilmente con le strutture consortili, detratte le spese previste per il funzionamento del Consorzio in ossequio ai criteri generali e in considerazione del danno economico subito dal territorio, i cui indici sono la produzione e l'estensione, e dal bisogno delle popolazioni e, infine, del numero degli abitanti stabilmente residenti nei Comuni consorziati, secondo i seguenti principi:

- a) quanto di produttivo derivante dagli interventi consortili fatti in una Vallata in quest'ultima

deve essere reinvestito;

- b) detratte le spese di funzionamento del Consorzio, il sovracanone sarà ripartito fra le due Vallate in proporzione al gettito di sovracanone dovuto per gli impianti idroelettrici presenti in ciascuna, e ciò in ossequio al principio della produzione;
- c) alla quota spettante a ciascuna Vallata in conseguenza al precedente punto; in ossequio al principio del maggior bisogno della popolazione, alla Vallata del Cismon - Vanoi, potrà essere detratta una quota, da assegnare alla Vallata del Brenta, la cui percentuale, non superiore al 35%, dovrà essere determinata dall'Assemblea consorziale all'inizio di ogni quinquennio ed avrà valore per tutto questo;
- d) i Comuni inclusi in una delle due Vallate pero aventi territori ricompresi nel bacino dell'altra, beneficeranno degli interventi disposti in quest'ultima, solo in ragione del territorio ricompreso nella Vallata stessa, e ciò in ossequio al principio del danno;
- e) per stabilmente residente si intende chi é tale in base all'ultimo censimento nazionale della popolazione.

Art. 20

I programmi dei lavori, delle attività e dei relativi investimenti non potranno avere una scadenza superiore a quella di permanenza in carica del Consiglio direttivo.

Faranno eccezione ed avranno durata pari a quella dell'operazione cui si riferiscono:

- a) la concessione di mutui diretti da parte del Consorzio;
- b) la concessione di contributi per il pagamento di rate passive per mutui assunti dai Comuni consorziati con Istituti di Credito;
- c) l'assunzione di mutui presso Istituti di Credito;
- d) la concessione di fidejussioni.

Art. 21

Ciascun Consiglio comunale potrà chiedere, in ogni tempo e qualora venga a mutare la situazione o la consistenza degli impianti esistenti alla data di approvazione del presente statuto, la revisione del criterio previsto al precedente art. 19 e la conseguente modificazione dello statuto stesso.

Art. 22

A norma dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Consorzio ha la facoltà di chiedere la fornitura diretta di energia elettrica e di curarne la distribuzione secondo l'interesse delle singole zone.

Capo II

Amministrazione dei servizi consorziali

Art. 23

Il Consorzio potrà anche promuovere la costituzione o aderire ad una eventuale Federazione di Consorzi provinciali di bacini imbriferi montano come pure potrà anche promuovere la

costituzione e partecipare ad uffici interconsorziali per assicurare unità di difesa degli interessi dei Comuni associati ed unità organica e razionale di funzionamento dei Consorzi.

Titolo V

Norme transitorie e finali

Art. 24

Per l'ipotesi che il Consorzio venga meno per la cessazione dell'efficacia del Decreto Ministeriale che delimita il bacino imbrifero del Brenta, i Comuni consorziati rinunciano ad avvalersi degli effetti economici della sentenza ed in particolare a riprendere dai Comuni non aventi diritto quanto questi avessero percepito per effetto della loro inserzione nel Consorzio.

I piani in corso di esecuzione saranno comunque perfezionati alla maniera che fosse stata già deliberata.

Art. 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano le norme e le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti vigenti in materia, per le Amministrazioni comunali.

----- O -----